

DOCUMENTO CONCLUSIVO DEL CONVEGNO NAZIONALE

“La diversità linguistica come patrimonio culturale dell’umanità”

La tutela delle minoranze linguistiche a dieci anni dalla legge 482/99

Catanzaro, Teatro Politeama, 3-4 dicembre 2009

(Approvato nella seduta finale)

1. La legge 15 dicembre 1999, n. 482, recante “Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche”, in attuazione dell’art. 6 della Costituzione e in armonia con i principi generali stabiliti dagli organismi europei e internazionali, continua a costituire l’unico provvedimento-quadro che definisca norme generali valide per tutto il territorio nazionale in merito a una delle tipologie sociolinguistiche che si integrano nel panorama italiano. Essa costituisce pertanto la più importante conquista ottenuta in Parlamento a seguito di una lunga riflessione sul valore della diversità linguistica come patrimonio culturale dell’umanità.
2. Il Convegno, a dieci anni dalla approvazione della legge, conferma la necessità di un forte impegno delle istituzioni, a ogni livello di responsabilità e in ogni settore di intervento, del mondo scientifico e dell’associazionismo per una politica di tutela e di valorizzazione delle minoranze linguistiche, nonché di una più incisiva attuazione di tutte le parti di essa.
3. Pur riconfermando il valore che la legge conserva, tuttavia va rilevato che l’attuazione della normativa non sempre è stata completa ed efficace. Per esempio, i modelli implicati nelle pratiche didattiche, spesso distanti dall’impostazione plurilingue già avviata negli anni Settanta, rischiano talvolta una regressione verso forme antistoriche di monolinguisimo “etnico” incomprensibile nella realtà contemporanea. Sul versante della scuola va anche osservato che l’ordinamento didattico e la mancanza di una struttura specifica di riferimento e di coordinamento negli uffici scolastici regionali coinvolti nell’applicazione della legge 482 rendono oggi inefficace l’attuazione della parte relativa all’insegnamento delle lingue di minoranza. Oppure, per quanto riguarda i contratti di servizio radiotelevisivo, come previsto dall’art.12, la legge non ha raggiunto gli obiettivi attesi. Pertanto, è necessario un forte ulteriore impegno per una completa ed efficace attuazione della legge, superando anche lo scollamento che a volte si è verificato tra enti locali e mondo delle associazioni, protagonista di quel lavoro capillare utile per la

sensibilizzazione delle popolazioni e per la conoscenza e la valorizzazione delle minoranze linguistiche.

4. In questo senso, decisiva appare essere la dotazione finanziaria che sostiene l'intera normativa nel corso degli anni. Nel corso dei dieci anni essa è stata progressivamente ridotta, in misura tale da essere oggi assolutamente insufficiente per il raggiungimento degli obiettivi. Il Convegno richiama l'attenzione del Governo e del Parlamento sulla urgenza di dotare la 482/99 delle risorse finanziarie adeguate alle esigenze reali. Si richiama inoltre la inderogabile esigenza di snellire le farraginose modalità di erogazione dei finanziamenti assegnandoli direttamente alle Regioni e alle Province, immediatamente e non come tranche di quote di cofinanziamento; gli enti beneficiari renderanno l'intero contributo integrato dalla propria quota di cofinanziamento al Ministero. Il Convegno segnala l'opportunità che, attraverso un lavoro di revisione affidato a istituzioni scientifiche competenti, venga rivista l'indebita dilatazione di aree linguistiche minoritarie su ambiti comunali dove le varietà alloglotte non risultano storicamente presenti o sono da tempo completamente estinte. Fenomeno, questo, che ha determinato tra l'altro una sottrazione di risorse finanziarie alla attuazione della legge. Inoltre, vanno disciplinati ed estesi a tutte le realtà i sistemi di controllo dei processi amministrativi e dei risultati dei progetti ammessi a finanziamento per un coerente uso delle risorse.
5. La legge rivela anche attraverso i processi di attuazione deficit di impostazione che ne hanno contraddistinto il tormentato iter. Il Convegno auspica che l'approfondimento che all'interno dei suoi lavori è stato possibile possa estendersi più compiutamente in una riflessione e in una discussione che induca col tempo a una riconsiderazione delle modalità di tutela di tutto l'eccezionale patrimonio linguistico nazionale nel quale anche le tipologie minoritarie si integrano.
6. Sarebbe utile definire in modo chiaro e univoco il concetto stesso di minoranza linguistica e le sue prerogative; senza trascurare la necessità di distinguere tra situazioni linguistiche diverse e tra loro non compatibili. Chiarimento, questo, che deve costituire la base di eventuali integrazioni della 482/99. In ogni caso, è assolutamente urgente che venga ratificata dall'Italia la Carta Europea.
7. I provvedimenti previsti debbono essere estesi a quelle comunità alloglotte escluse dalla 482, in particolare alle cosiddette eteroglossie interne, il galloitalico della Sicilia e il tabarchino della Sardegna, quest'ultimo già riconosciuto oltretutto dalla legislazione regionale, e naturalmente alla lingua dei rom/sinti alloctoni, esclusione, questa, fatta a più riprese oggetto di critica

da parte degli organismi internazionali, non certo sanabile col ricorso a una legislazione specifica, senza che venga ribadita l'accusa di discriminazione.

8. L'ampia produzione legislativa delle Regioni e delle province autonome costituisce un ulteriore arricchimento dell'impianto normativo, sia quando interviene a supporto e integrazione della 482, sia quando affronta questioni specifiche scaturenti da trattati internazionali o da situazioni locali. Questo patrimonio di elaborazione e di esperienze regionali sempre più e meglio deve essere ricondotto a una coerente e coordinata politica di tutela e valorizzazione delle minoranze linguistiche, che offrono anche straordinarie opportunità per creare nuovi circuiti di dialogo e di sviluppo nel rapporto con gli altri Paesi dell'area euro mediterranea.
9. Il Convegno rileva, inoltre, che in questi dieci anni il panorama linguistico del Paese è mutato, arricchendosi della presenza sempre più numerosa e variegata di comunità straniere come effetto di una incessante immigrazione. Queste comunità ricercano una sempre maggiore integrazione economica e sociale, accanto a una parità di diritti e di doveri. Come dimostra la storia di paesi che hanno vissuto l'esperienza dell'immigrazione prima dell'Italia, le fasi mature dei processi di integrazione sono sempre accompagnate dal desiderio di recupero delle origini culturali e linguistiche della famiglia di appartenenza, soprattutto da parte delle seconde e terze generazioni. Superare il criterio della territorialità favorirebbe oltretutto altre situazioni di minorità diffusa meritevoli di attenzione e di tutela.
10. Infine, il Convegno constata che uno degli effetti positivi della 482 è stato l'incontro tra le diverse minoranze linguistiche e la loro reciproca conoscenza. Si auspica che un appuntamento come quello di questi due giorni possa essere istituzionalizzato e possa svolgersi periodicamente, magari con cadenza biennale, per consentire lo scambio di esperienze e di buone pratiche.